

Nota di analisi e commento CISL

DECRETO LEGGE 30 giugno 2021, n. 99

“Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”

AMBITO LAVORO

Prime risorse per riforma ammortizzatori sociali (art.1, co. 6 e 8)

L'art.1 co. 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato a concorrere al finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro a valere sui risparmi derivanti dalla sospensione del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

Proroga Cigs per cessazione nel settore trasporto aereo (art.4 co.1)

Fino al 31 dicembre 2021, è concessa una proroga di sei mesi del trattamento di cigs già concesso dall'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, in legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura-Italia), in favore delle aziende operanti nel settore aereo, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate. Viene di conseguenza rifinanziato il Fondo bilaterale di solidarietà del settore.

Proroga cassa covid e blocco licenziamenti per il settore tessile abbigliamento (art.4, co. 2 - 7)

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione di cigo con causale covid per ulteriori 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto Sostegni).

Per questi datori di lavoro restano comunque preclusi fino al 31 ottobre 2021 i licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, anche se non utilizzino gli ammortizzatori disponibili, e restano sospese le procedure pendenti, fatte salve le deroghe già previste (subentro di nuovo appaltatore;

cessazione definitiva dell'attività; fallimento; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi).

Nota a commento

Le aziende del settore tessile-abbigliamento-pelle vengono in tal modo equiparate alle aziende rientranti nell'ambito dell'assegno ordinario e della cassa in deroga con causale covid (servizi, anche sotto i 6 dipendenti, compresi commercio e turismo sopra i 50 addetti), potendo ora fruire di ulteriori 17 settimane di cassa covid e restando assoggettate al blocco dei licenziamenti, che per questo settore viene prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre, indipendentemente dall'utilizzo della cassa covid.

Settimane di cig gratuita per le altre aziende con cassa covid in scadenza il 30 giugno (art.4, co. 8 – 10)

Per gli altri datori di lavoro per i quali la cigo covid e il blocco dei licenziamenti sono scaduti il 30 giugno 2021 e che si trovino nella situazione di non poter ricorrere agli ordinari trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, avendo già esaurito le durate massime possibili, è riconosciuto un trattamento di integrazione salariale che può derogare agli articoli 4 (durata complessiva), 5 (contributo addizionale), 12 (durata cigo) e 22 (durata cigs) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Tale periodo di cassa integrazione è concesso "anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico", dunque è fruibile anche da parte di aziende con vertenze presso il Mise che avessero esaurito gli altri trattamenti. Il limite di spesa è pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai datori di lavoro restano preclusi, per la sola durata di questo nuovo trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, i licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti, fatte salve le deroghe già previste (subentro di nuovo appaltatore; cessazione definitiva dell'attività; fallimento; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi).

Nota a commento

Questa norma viene inserita, come art.40-bis, subito dopo l'art.40 del Decreto Sostegni bis, il quale ha previsto che, per le aziende per le quali la cassa covid e il divieto di licenziamento scadono il 30 giugno, Cigo e Cigs siano gratuite per periodi compresi tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2021: dunque tali aziende, dal 30 giugno al 31 dicembre possono chiedere Cigo e Cigs gratuite come già stabilito dal citato art.40, ma nell'eventualità che avessero esaurito le durate massime, possono richiedere le 13 settimane dell'art.40 bis inserito da questo nuovo decreto. Viene specificato che tale possibilità è estesa alle aziende con vertenze presso il Mise.

La norma definisce questo nuovo trattamento come "straordinario", ma poi inserisce tra le regole derogate anche la durata della cassa ordinaria, quindi si tratta probabilmente di un refuso, dovendosi intendere che le 13 settimane possono essere sia di cigo che di cigs.

Va ricordato che per tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'assegno ordinario con causale covid (erogato dal Fis o dai Fondi bilaterali di solidarietà) e della cassa integrazione in deroga con causale covid, resta confermato quanto previsto dal Decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n.41 convertito in legge 21 maggio 2021 n.69): questi datori di lavoro hanno a disposizione 28 settimane di trattamenti con causale covid da utilizzare tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021 e per essi restano preclusi i licenziamenti fino al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall'utilizzo dei trattamenti stessi.

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (art.4, co.11-12)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori di Naspi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo.

Nota a commento

Sottolineiamo che è stata la Cisl ad insistere per un finanziamento aggiuntivo sul versante delle competenze e della riqualificazione, benché siamo dubbiosi sulla creazione dell'ennesimo Fondo, in quanto sarebbe stato preferibile, nonché più semplice proceduralmente, destinare queste risorse aggiuntive direttamente all'assegno di ricollocazione per i lavoratori in Naspi o al Fondo Nuove Competenze; inoltre, per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale il coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali è per la CISL auspicabile anche attraverso la restituzione del prelievo forzoso che ogni anno sottrae 120 milioni di € alla disponibilità dei Fondi.

Di seguito una tabella riassuntiva della normativa su ammortizzatori emergenziali e blocco licenziamenti, che tiene conto anche dei due Decreti Sostegni e Sostegni bis, che il nuovo decreto va ad integrare.

Aziende - settori	Ammortizzatori previsti	Blocco licenziamenti
<p>Aziende in ambito Cigo (industria - tranne tessile abbigliamento pelle - ed edilizia), comprese quelle con vertenze al MISE</p>	<p>Se non chiedono ammortizzatori</p> <p>Se chiedono Cigo e Cigs tra il 1.7.21 e il 31.12.21 non pagano contributo addizionale (art. 40 co. 3 Decreto Sostegni bis)</p> <p>Se hanno terminato i periodi di Cigo e Cigs, possono richiedere ulteriori 13 settimane, senza contributo addizionale e in deroga ai limiti di durata, utilizzabili fino al 31.12.21 (art.8, co.4 del nuovo decreto, che aggiunge l'art.40-bis al Decreto Sostegni-bis)</p> <p>Se chiedono il contratto di solidarietà incentivato (art. 40 co.1 Decreto Sostegni bis)</p>	<p>Possono licenziare dopo il 30 giugno 2021</p> <p>Non possono licenziare per la durata dei trattamenti</p> <p>Non possono licenziare per la durata dei trattamenti</p> <p>Non possono licenziare per la durata dei trattamenti</p>
<p>Aziende tessile abbigliamento pelle</p>	<p>17 settimane di cigo con causale covid utilizzabili tra il 1.7.21 e il 31.10.21, senza contributo addizionale (art.4, co. 2 del nuovo decreto)</p>	<p>Non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021 (anche se non richiedono cig)</p>
<p>Aziende in ambito ass.ordinario e cig in deroga (servizi anche sotto i 6 dipendenti, inclusi commercio e turismo sopra i 50 addetti)</p>	<p>28 settimane di ass. ordinario e cig in deroga con causale covid utilizzabili tra il 1.4.21 e il 31.12.21 (Decreto Sostegni non modificato dal nuovo decreto)</p>	<p>Non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021 (anche se non richiedono cig)</p>

AMBITO TERZIARIO, INDUSTRIA e AMBIENTE

Misure per il settore elettrico (art. 3)

Si prevede che i proventi delle aste gestite da GSE, per la vendita delle quote di emissione di CO₂, di cui all'art. 23 del DLGS 9/6/2020, n. 47, siano versati per 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia e per 503 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Questi ultimi entro il 30/9/21.

Vengono inoltre stanziati risorse significative, superiori al miliardo di euro (circa 1,2), volte ad attenuare l'aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell'incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio – settembre 2021.

Nota a commento

L'ARERA ha specificato che i rincari derivano dal forte aumento delle quotazioni delle materie prime in continua crescita da inizio anno per la ripresa dell'economia dopo i ribassi dovuti alla pandemia Covid-19 e dall'incremento dei prezzi dei permessi di emissione di CO₂. Senza questo provvedimento gli aumenti delle tariffe sarebbero stati nettamente superiori (tra il 20 e 25%). Come Cisl abbiamo già fatto notare al Governo la problematica dell'incremento dei prezzi delle materie prime, che grava anche sulle imprese e che necessita di una particolare attenzione.

Semplificazione e rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” (art. 5)

Il Decreto prevede il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini”, per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l'acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l'anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.

Nota a commento

La cosiddetta “Nuova Sabatini” è un provvedimento ormai ricorrente e collaudato, che riteniamo comunque importante continui il proprio cammino al fine di mantenere una particolare attenzione verso le piccole e medie imprese, a maggior ragione nel periodo post-pandemico che deve rilanciarle trattandosi della principale “ossatura” produttiva del nostro Paese.

Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. (art. 6)

Il provvedimento proroga fino al 16 dicembre 2021 il termine di restituzione del “prestito ponte” già assegnato ad Alitalia con il decreto-legge 137 del 2019 ed autorizza la prosecuzione delle attività d'impresa, compresa la vendita di biglietti per voli programmati, e stabilisce la revoca delle procedure comprese quelle già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea. È istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi

dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compensi aziendali di Alitalia.

Nota a commento

È un provvedimento condivisibile in quanto Alitalia rappresenta un'infrastruttura strategica per l'economia. La sua "italianità" deve essere orientata al mantenimento della capacità di continuare ad implementare il traffico internazionale in favore delle imprese del nostro Paese, promuovendo collegamenti diretti con le maggiori capitali europee ed extra europee, in particolare con quelle in via di sviluppo.

AMBITO FISCALE

Art.1 - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cash back» e credito d'imposta POS

Il programma *cash back* disciplinato dal DL 156/2020, viene sospeso per il semestre che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 come già richiamato nella parte lavoro. Vengono altresì calendarizzate nuovamente le date previste entro le quali verranno effettuati i rimborsi speciali (1.500€ per i primi 100 aderenti) legati a tale provvedimento al 30 novembre 2021 per il primo semestre di tale anno e al 30 novembre 2022 per il primo semestre del prossimo anno. Viene anche fissato un tetto di spesa per tali rimborsi pari a 150 milioni a semestre.

Le risorse destinate ai rimborsi degli aderenti al programma, sia quelli normali (10% sulle transazioni, con un minimo di operazioni pari a 50 ed un massimo di rimborso sulla singola di 150 €) sia quelli speciali, nel semestre di sospensione (1.497,75 milioni) vengono stornate per il 2022 in un apposito Fondo destinato al finanziamento di provvedimenti in tema di ammortizzatori sociali.

Il credito d'imposta sulle commissioni (maturate dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022) a carico degli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori adottando sistemi di pagamento elettronici o evoluti (di cui al dlgs 127/2015) viene elevato al 100% (era in precedenza previsto al 30%).

Viene inoltre introdotto un nuovo credito d'imposta per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per consumatori finali e che (tra il 1 luglio 2021 e il 30 luglio 2022) acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti per consentire forme di pagamento elettronico (di cui al dlgs 127/2015) parametrato in base al costo di acquisto o noleggio e di utilizzo. Tale credito spetta per un massimo di spesa di 160€ ed è parametrato in misura inversa (dal 70% al 10%) sulla base dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente. Sempre per gli stessi è previsto un ulteriore credito d'imposta nel limite massimo di spesa di 320€, nel caso in cui nel 2022 acquistino, noleggiino o utilizzino strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica. Anche questo credito viene concesso in misura inversa (dal 100% al 40%) rispetto ai ricavi o compensi realizzati. Entrambi i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente a compensazione.

Nota a Commento

Abbiamo sempre sostenuto i provvedimenti che hanno agevolato l'utilizzo dei pagamenti elettronici a scopi anti evasivi e sicuramente il cash back costituisce una delle principali misure sperimentali in tal senso messe in campo, sia per la forma di incentivo prevista che per le sue potenzialità di applicazione su larga scala. La sua sospensione dunque ci parrebbe giustificabile solo qualora si fosse evidenziata in questi primi mesi in maniera chiara un'inefficacia della misura rispetto agli obiettivi che si prefiggeva.

In effetti, a fronte di 9 milioni di cittadini registrati le transazioni effettuate sono state solo 7,9 milioni; meno di 6 milioni di cittadini ha fatto più di 50 pagamenti e oltre il 60% sono risultati inferiori ai 25 euro. La Banca d'Italia mostra che le transazioni effettuate tramite pagamento elettronico sono state nel 2020 di poco inferiori a quelle del 2019. Sebbene tali dati risultino indubbiamente influenzati dalle restrizioni in vigore durante la crisi pandemica e dalle inevitabili ripercussioni economiche, non sembra che ne emerga un quadro confortante che possa sostenere in maniera chiara l'uso del cash back. Occorrerà dunque utilizzare questo periodo di sospensione al meglio per valutare l'efficacia di tale programma, tenendo conto di tutte le variabili in gioco, e decidere se prolungarne o meno la durata nel prossimo anno. A prescindere da questo, continuiamo a pensare che l'agevolazione degli strumenti di pagamento di natura elettronica (anche i crediti d'imposta previsti in questo provvedimento vanno in tal senso) possa costituire un elemento importante di contrasto all'evasione nel nostro paese e che dunque vada perseguita nel migliore dei modi.

Riteniamo infine che la destinazione delle risorse inutilizzate per il cash back nel prossimo semestre, a causa della sua sospensione, a favore del potenziamento degli ammortizzatori sociali, peraltro ancora da definire, sia senz'altro condivisibile.

Articolo 2 - Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

Il termine di sospensione dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente di riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito) è differito al 31 agosto 2021.

I pagamenti dovuti - relativi al periodo 20 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021 - dovranno quindi essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2021.

Fino al 31 agosto in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica compensazione tra credito di imposta e debiti iscritti a ruolo.

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Gli oneri sono valutati in 120,6 milioni di euro.

Nota a commento

Il provvedimento è condivisibile nella prospettiva di un rallentamento degli oneri a carico delle imprese finalizzato alla loro sopravvivenza; in nessun caso il rinvio dei termini deve preludere ad un condono generalizzato. Riteniamo che con il miglioramento del ciclo economico sia opportuno iniziare a valutare quale possa essere il momento più opportuno per iniziare – anche con gradualità – il rientro in una situazione di ordinaria politica della riscossione.

I Comuni – limitatamente all'anno in corso – potranno approvare la tariffa e i regolamenti della Tari sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021.